



**REGOLAMENTO GENERALE e OPERATIVO VIGILANZA
VENATORIA.**

***PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA
E/O ASSISTENZA DA PARTE DELLE GUARDIE VOLONTARIE DELLE
ASSOCIAZIONI METROPOLITANE RICONOSCIUTE CON SUPPORTO DI
MEZZI E RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'A.T.C. RC1***

REGOLAMENTO GENERALE
PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA E/O ASSISTENZA
DA PARTE DELLE GUARDIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI METROPOLITANE
CON SUPPORTO DI MEZZI E RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'A.T.C. RC1-

Art. 1

Il servizio di vigilanza venatoria è prestato volontariamente e gratuitamente dalle Guardie delle Associazioni Venatorie ed Ambientali metropolitane che, previa sottoscrizione del presente, manifestano la propria adesione; analoga disponibilità sarà richiesta ad ogni singolo volontario designato.

Art. 2

Il servizio di vigilanza venatoria è regolato, mensilmente, dal Presidente dell'A.T.C. RC1, o da un componente delegato dal Comitato di Gestione, in attuazione dei programmi generali, avuto riguardo alle risorse finanziarie stanziare in bilancio, il quale decide, altresì, sulle situazioni non disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 3

Il servizio di vigilanza venatoria è espletato da pattuglie composte da un minimo di due Guardie volontarie, nel territorio di competenza dell'A.T.C. RC1; a discrezione, il Presidente dell'A.T.C. RC1 potrà determinare, in aumento, i nominativi delle Guardie che presteranno servizio.

Art. 4

Il Presidente dell'A.T.C. RC1 programma i servizi di vigilanza segnalando zone e priorità; la formalizzazione avviene mediante il "foglio di servizio", che indica la data, l'orario di inizio, le Guardie volontarie ed il Capo Pattuglia.

Art.5

Le Guardie volontarie improntano la propria azione alla prevenzione ed all'assistenza di quanti esercitano correttamente l'attività venatoria; in presenza di violazioni di natura penale e/o amministrativa, elevano verbali di constatazione utilizzando il pre-stampato in dotazione, rilasciando copia al trasgressore.

Art. 6

Il Capo Pattuglia risponde, anche economicamente, all'A.T.C. RC1, di tutti i mezzi a disposizione per ogni servizio, inoltre:

- a) verifica il possesso del titolo che abilita al servizio operativo ed al relativo controllo nonché alla copertura assicurativa a norma di legge;
- b) organizza e coordina il servizio di vigilanza, seguendo il foglio di servizio;
- c) individua la Guardia Venatoria, in possesso dei requisiti previsti, addetta alla guida dell'autovettura dell'A.T.C. RC1;
- d) relaziona al Presidente dell'A.T.C. RC1 sul comportamento di ogni Guardia volontaria e sull'andamento del servizio;
- e) custodisce con diligenza tutti i mezzi affidati dall'A.T.C. RC1 segnalando ogni inefficienza;
- f) accerta la puntuale compilazione del giornale del conducente in dotazione all'automezzo;
- g) verifica che la divisa indossata dalle Guardie volontarie sia quella in dotazione all'Associazione di appartenenza o dell'ATC 1;

- h) controlla l'esatta redazione dei verbali in dotazione e l'elenco dei cacciatori controllati (dove appone il visto); compila il rapporto di servizio e lo sottoscrive assieme alle Guardie;
- i) consegna presso la Segreteria dell'A.T.C RC1, con sollecitudine, copia di tutti i documenti relativi al servizio espletato.

Art. 7

I volontari si attengono alle indicazioni del Presidente dell'A.T.C. RC1 ed, in servizio, a quelle del Capo Pattuglia. In particolare:

- si impegnano ad effettuare i servizi sulla base della disponibilità precedentemente programmata, con professionalità e correttezza;
- dichiarano espressamente di non divulgare notizie inerenti al servizio o riferire ad alcuno, con esclusione del Presidente dell'A.T.C. RC1, nonché alla propria Associazione;
- si dichiarano disponibili a frequentare eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall'A.T.C. RC1; possono essere impiegate dall'A.T.C.RC1 per i servizi di vigilanza venatoria, ripopolamento e di vedetta antincendio;
- sono consapevoli di rispondere all'A.T.C. RC1 per i mezzi se utilizzati impropriamente o senza particolare cura e diligenza;
- di essere oggetto di richiami verbali, scritti, sanzioni economiche (con decurtazione dei gettoni di presenza), espulsioni dal servizio prestato per l'A.T.C.RC1, note alla propria Associazione, al Corpo di Polizia della Metropolitana di Reggio Calabria ed a tutte le Autorità competenti, per accertate violazioni, inosservanze e reiterati comportamenti censurabili.

Art. 8

Le Guardie volontarie possono optare, previa accettazione dell'ATC RC1, per le seguenti tipologie di rimborso spese:

- a) **gettone di presenza** ad ogni singolo volontario per il servizio prestato, utilizzando l'autovettura in dotazione all'ATC, pari ad € 30,00 al lordo delle ritenute previste dalla legge, per un massimo di n. 30 servizi nell'anno solare;
- b) **rimborso chilometrico tabelle ACI** (sito ufficiale ACI) con adeguamento ai reali costi di esercizio, tenuto conto del minimo chilometraggio indicato, per lo spostamento dalla propria residenza alla Sede dell'ATC RC1, utilizzando, per il servizio, l'autovettura in dotazione all'ATC.
- c) **rimborso chilometrico tabelle ACI** (sito ufficiale ACI) con adeguamento ai reali costi di esercizio, tenuto conto del minimo chilometraggio indicato per il servizio utilizzando la propria autovettura.

Art. 9

Il personale volontario potrà essere impiegato, anche singolarmente, per servizio di assistenza a tutte le attività istituzionali, anche amministrative, dell'A.T.C. RC1 su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione, con "rimborso spese di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Le GVV e Ambientali accettando l'incarico proposto dall'ATC dichiarano al Comitato di Gestione dell'ATC RC1, al Presidente, quanto segue:

"VI MANLEViamo DA OGNI PRETESA, AZIONE O RAGIONE CHE DOVESSE ESSERE AVANZATA NEI VOSTRI CONFRONTI IN DIPENDENZA DI FATTI A NOI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI".

Art. 11

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente regolamento ed in particolare quelle dell'art. 10 del Regolamento interno "Funzionamento generale del Comitato di Gestione A.T.C. RC1".

REGOLAMENTO OPERATIVO

PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VENATORIA DELLE GUARDIE VOLONTARIE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI, CON IL SUPPORTO DI MEZZI E RIMBORSO SPESE DA PARTE DELL'A.T.C.RC1-

FINALITÀ'

Il presente Regolamento disciplina l'espletamento del servizio di vigilanza volontaria delle guardie delle associazioni venatorie, ittiche ed ambientaliste (di seguito denominate GG.VV.), con riferimento all'art. 19 comma 1 lettere a, e, f, del D.Lgs. 267/2000, anche in supporto all'attività del Corpo di Polizia Metropolitana, se richiesto.

Le GG.VV. svolgono, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti, funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione, nonché al controllo ed alla repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze riguardanti la tutela della fauna omeoterma, della caccia, della pesca, dell'ambiente, della protezione civile e della difesa dagli incendi boschivi

Al fine del corretto svolgimento delle funzioni di indirizzo e programmazione dell'attività, i volontari sono tenuti a partecipare, se convocati, alle riunioni del settore Caccia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Corpo di Polizia Metropolitana o dell'A.T.C. RC1.

Art. 1

La vigilanza sull'applicazione della Legge 11 Febbraio 1992 n° 157, della L.R.C. 17 Maggio 1996 n° 9 e della L.R.C. 26 Novembre 2001 n°29, è principalmente affidata alla Polizia Metropolitana ed in supporto alle GG.VV. alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi della Legge di Pubblica Sicurezza.

Le GG.VV. operano nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal presente Regolamento; svolgono prevalentemente l'attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle disposizioni di legge in riferimento alle quali l'Associazione di appartenenza richiede alla Città Metropolitana la nomina a guardia giurata volontaria.

Le GG.VV. durante l'espletamento della loro attività rivestono la qualifica di Pubblici Ufficiali e, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 331 del Codice di Procedura Penale, svolgono funzioni amministrative nell'ambito della normativa in riferimento alla quale è stato rilasciato il riconoscimento di guardia giurata volontaria.

Le GG.VV., ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, "sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".

Le GG.VV. sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari vigenti.

Art. 2

L'ATC che organizza l'attività delle GG.VV. in relazione alla loro disponibilità, si coordinerà "ope legis" con il Corpo di Polizia Metropolitana per consentire una più razionale e capillare presenza sul territorio.

Il prospetto dei servizi attuativi deve essere trasmesso, con cadenza mensile, dall'ATC almeno cinque giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, al Corpo di Polizia Metropolitana; il Corpo potrà richiedere modifiche per esigenze di controllo del territorio.

I prospetti inviati dall'ATC si intendono approvati qualora non intervengano richieste di modifica precedenti al primo servizio del periodo programmato.

Potranno essere predisposti servizi congiunti tra le GG.VV. di tutte le Associazioni facenti parte all'ATC e/o unitamente al personale del Corpo di Polizia Metropolitana.

Nell'ambito delle attività svolte congiuntamente con il personale del Corpo di Polizia Metropolitana, fatte salve le specifiche autorizzazioni e limitazioni di legge, le GG.VV., previo verbale di nomina, potranno rivestire la qualifica di ausiliario di P.G. e avranno l'autorizzazione ad essere trasportate con i mezzi in dotazione al Corpo di Polizia Metropolitana ed utilizzare le dotazioni strumentali dello stesso ad eccezione di armi e munizioni.

Resta in ogni caso salva la facoltà da parte del Corpo di Polizia Metropolitana di attivare tramite il Presidente dell'ATC, personale volontario per la realizzazione di interventi urgenti.

Gli ordini di servizio dovranno essere visti dal Presidente dell'ATC, e trasmessi al Corpo di Polizia Metropolitana. I verbali di constatazione che riferiscano di sanzioni penali e/o amministrative, dovranno essere trasmessi, immediatamente, al Corpo di Polizia Metropolitana.

Art. 3

Il servizio delle GG.VV. può essere organizzato, previa convenzione con le Associazioni, dagli Ambiti Territoriali di Caccia, nella propria giurisdizione:

1. A.T.C. n. 1 con sigla RC1, formato dai seguenti territori comunali: Anioia, Bagaladi, Bagnara Calabria, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffiro, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Cardeto, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Galatro, Giffone, Gioia Tauro, Laganadi, Laureana di Borrello, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Melito Porto Salvo, Molochio, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Polistena, Reggio Calabria, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Lorenzo, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santa Cristina d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Staiti, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio e Villa San Giovanni.

La distribuzione delle GG.VV. nell' A.T.C. RC1, è effettuata dalle Associazioni sulla base dell'organico stabilito dal Comitato di Gestione.

L'utilizzo delle GG.VV. è assegnato al Presidente, che assume tutte le funzioni in capo ai responsabili delle Associazioni, per la direzione dei volontari destinati dalle Organizzazioni di appartenenza.

I Comitati di Gestione degli A.T.C., dotano le GG.VV. assegnate, di mezzi e strumenti per l'espletamento del servizio di vigilanza, stabilendo un "rimborso spese" per i volontari.

Art. 4

Le GG.VV sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari vigenti nonché da quanto previsto nel presente regolamento. In particolare devono:

- a. svolgere il servizio di vigilanza, di norma, in numero non inferiore a due unità;
- b. attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle direttive impartite dal Presidente dell'ATC;
- c. osservare strettamente il segreto d'ufficio;
- d. mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;
- e. qualificarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni, mediante l'esibizione del proprio decreto di nomina;
- f. non esercitare l'attività venatoria ed ittica nel proprio ambito di competenza territoriale, nelle sole giornate in cui espletano il servizio;
- g. segnalare per iscritto al Presidente dell'ATC ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente cui è affidata la tutela;
- h. collaborare con gli agenti incaricati e preposti all'applicazione delle leggi vigenti in materia.
- i. dichiararsi disponibili a frequentare eventuali corsi di aggiornamento organizzati dall'A.T.C.; possono essere impiegate dall'A.T.C. per i servizi di vigilanza venatoria, ripopolamento e di vedetta antincendio e servizi amministrativi;
- j. sono consapevoli di rispondere all'A.T.C. per i mezzi se utilizzati impropriamente o senza particolare cura e diligenza;

I volontari si attengono alle indicazioni del Presidente dell'A.T.C. ed, in servizio, a quelle del Capo Pattuglia; il Capo Pattuglia viene nominato di volta in volta per ogni servizio dal Presidente dell'ATC e ne risponde, anche economicamente, all'A.T.C., di tutti i mezzi a disposizione per ogni servizio, inoltre:

- a. verifica il possesso del titolo che abilita al servizio operativo ed al relativo controllo;
- b. organizza e coordina il servizio di vigilanza, seguendo il foglio di servizio;
- c. individua la Guardia Venatoria, in possesso dei requisiti previsti, addetta alla guida dell'autovettura dell'A.T.C.;
- d. relaziona al Presidente dell' A.T.C. sul comportamento di ogni Guardia e sull'andamento del servizio;
- e. custodisce con diligenza tutti i mezzi affidati dall'A.T.C. segnalando ogni inefficienza;
- f. accerta la puntuale compilazione del giornale del conducente in dotazione all'automezzo;
- g. verifica che l'abbigliamento indossato dalle Guardie volontarie sia quello in dotazione all'Associazione di appartenenza o in dotazione dell'ATC;
- h. controlla l'esatta redazione dei verbali in dotazione e l'elenco dei cacciatori controllati

- (dove appone il visto); compila il rapporto di servizio e lo sottoscrive assieme alle Guardie.
- i. consegna presso la Segreteria dell'A.T.C, con sollecitudine, copia di tutti i documenti relativi al servizio espletato e cura l'iter relativo all'invio, presso il Corpo della Polizia Metropolitana dei verbali di constatazione o altri atti del servizio.

Art. 5

Le GG.VV. quando sono in servizio devono vestire l'abbigliamento autorizzato all'Associazione di appartenenza o fornito dall'ATC, che deve essere nettamente differente da quello del Corpo di Polizia Metropolitana nonché delle altre forze di Polizia, senza alcun grado o similare in aggiunta che modifichi l'abbigliamento originario. Il Capo Pattuglia, ove ritenga opportuno potrà autorizzare le GG.VV. ad operare in abiti civili; tale situazione deve essere annotata nel foglio di servizio.

Art. 6

Fermo restando le responsabilità civile e penali, individuali e/o personali, per fatti commessi durante l'espletamento del servizio (la cui competenza è del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Provinciale), l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, la proposta da parte del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana, anche su segnalazione del Presidente dell'ATC, dei seguenti provvedimenti disciplinari, comunicati contestualmente all'interessato:

- a. richiamo verbale o scritto;
- b. sospensione temporanea;
- c. revoca del decreto.

Le GG.VV., ricevuta la proposta di provvedimento disciplinare, entro e non oltre giorni 10, potranno presentare alla relativa Commissione, scritti e memorie difensive o la richiesta di audizione personale e chiarimento dei fatti.

Art. 7

La Commissione competente allo svolgimento dei procedimenti disciplinari di cui al precedente art. 6, è così composta:

- a. Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Metropolitana – Presidente;
- b. Responsabile dell'Associazione a cui appartiene il volontario oggetto di procedimento - Componente;
- c. Presidente dell'A.T.C. cui il volontario espleta la sua funzione – Componente.

I procedimenti disciplinari si devono esaurire entro 60 giorni, trascorsi i quali il deferimento alla Commissione è nullo.

Art. 8

Le GVV e Ambientali accettando l'incarico proposto dall'ATC dichiarano al Comitato di Gestione dell'ATC RC1, al Presidente, quanto segue:

"VI MANLEVIAMO DA OGNI PRETESA, AZIONE O RAGIONE CHE DOVESSE ESSERE AVANZATA NEI VOSTRI CONFRONTI IN DIPENDENZA DI FATTI A NOI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IMPUTABILI".

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme legislative vigenti in materia.

Art. 10

Il presente Regolamento, viene inoltrato, al Comandante Dirigente del Corpo di Polizia Metropolitana ed al Dirigente del Settore Caccia e Pesca della Città Metropolitana di Reggio Calabria per la relativa presa d'atto, nonché alle Associazioni Provinciali titolari delle Guardie Venatorie.

Art.11

Modulistica necessaria per lo svolgimento dell'attività:

- foglio di servizio;
- richiesta autorizzazione servizi Polizia Metropolitana;
- scheda rilevamento dati GG.VV.

IL PRESIDENTE

Ing. Bocco Palamara

